



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 30 aprile 2020

Alle Aziende TPL

L o r o S e d i

Informativa n. 019

OGGETTO: Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia ed in particolare [all' informativa Agens n. 8 del 18 marzo u.s.](#), rendiamo noto che, in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile u.s., è stata pubblicata la [legge in oggetto](#), in vigore dalla giornata odierna.

Rinviando al documento allegato per una disamina più approfondita degli interventi adottati, di seguito illustriamo i principali interventi apportati al decreto "Cura Italia" in sede di conversione in legge.

➤ **Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario (Art. 19)**

Rispetto alla versione originaria, il periodo finale del primo comma viene riformulato in modo da chiarire la frazionabilità dei periodi di assegno ordinario all'interno del lasso temporale che va dal 23 febbraio al 31 agosto c.a.

Al secondo comma viene, inoltre, cassato il richiamo alle procedure relazionali (informazione, consultazione ed esame congiunto), il cui esperimento non è, dunque, più considerato necessario.

Vengono, altresì, introdotti i commi 10-bis, 10-ter e 10-quater che prevedono il riconoscimento di ulteriori tre mesi di sostegno al reddito in favore dei datori di lavoro aventi unità produttive site nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020 nonché per quelli con sede legale o unità produttiva od operativa in aree differenti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette "zone rosse". A copertura di tali ulteriori misure e relativamente alle prestazioni di assegno ordinario, vengono stanziati 4,4 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

➤ **Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine (Art. 19-bis)**

Per i datori di lavoro che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, facciano ricorso agli ammortizzatori sociali di cui agli artt. da 19 a 22 del decreto in oggetto, viene prevista la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti a tempo determinato,

Aderente alla

CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



anche a scopo di somministrazione, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 20, comma 1, lettera c)¹, 21, comma 2², e 32, comma 1, lettera c)³, del D.Lgs. n. 81/2015.

Resta ferma, invece, la necessità di apporre la causale nei casi previsti dalla legge.

➤ **Misure per i lavoratori del settore privato sottoposti a sorveglianza attiva (Art. 26)**

Rispetto alla formulazione originaria, la legge di conversione modifica il primo comma dell'art. 26 del D.L. n. 18/2020, integrando le ipotesi già previste con quelle di cui alle lettere d) ed e)⁴, del comma 2, dell'art. 1, del D.Lgs. n. 19/2020, nei quali casi, dunque, l'assenza sarà equiparata a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, senza incidenza ai fini del calcolo del comporto. Identica modifica segue al nuovo comma 3 dell'articolo in commento, relativo alla certificazione medica da rilasciare.

Viene, altresì, modificato il secondo comma dell'articolo in parola, la cui precedente formulazione ha destato diversi problemi interpretativi ed applicativi, che, come Agens, abbiamo anche fatto presente alle competenti Autorità Pubbliche.

Al riguardo, la legge di conversione, per un verso, affida chiaramente anche ai medici di base la competenza a rilasciare la certificazione attestante il rischio da contagio e, dall'altro, precisa come detto adempimento presupponga la consegna da parte dell'interessato della documentazione attestante la disabilità ovvero delle certificazioni dei competenti organi medico-legali. In particolare, il nuovo secondo comma prevede

¹D.Lgs. n. 81/2015, Art. 20 (Divieti)

"1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato".

² D.Lgs. n. 81/2015, Art. 21 (Proroghe e rinnovi)

"2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525".

³ D.Lgs. n. 81/2015, Art. 32 (Divieti)

"1. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione di lavoro".

⁴ Art. 1, co. 2, D.L. n. 19/2020:

"d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;

e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus".



che “Fino al 30 aprile 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi”.

➤ **Disposizioni in materia di volontari della protezione civile (Art. 35-bis)**

La legge di conversione introduce l’art. 35-bis con il quale viene esteso fino a 180 giorni il periodo continuativo di utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza, durante il quale operano le tutele di cui al comma 1 dell’art. 39 del D.Lgs. n. 1/2018. Viene, però, mantenuto invariato il limite massimo annuo di legge (180 gg./anno)⁵.

➤ **Disposizioni in materia di lavoro agile (Art. 39)**

⁵ D.Lgs. n. 1/2018, Art. 39:

“1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell’Elenco nazionale di cui all’articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all’articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l’autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell’elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell’anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all’estero.

2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l’utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell’anno”.



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

La legge di conversione del decreto “Cura Italia” estende “*Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*” le misure già adottate in tema di lavoro agile per i lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con riduzione della capacità lavorativa ovvero affetti da disabilità grave o che assistono familiari in tali condizioni.

Le medesime disposizioni vengono, inoltre, estese in favore dei lavoratori immunodepressi e dei familiari conviventi di persone immunodepresse (comma 2-bis).

Con riserva di fornirvi ulteriori aggiornamenti, porgiamo cordiali saluti.

IL RESPONSABILE
AREA RELAZIONI INDUSTRIALI E
NORMATIVA DEL LAVORO

Omero Marco Caparelli